

COMUNE DI FERRAZZANO
(Provincia di Campobasso)

REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. DEL
IN VIGORE IL

INDICE

TITOLO DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	4
Art. 1 - Oggetto e finalità	4
Art. 2 - Sede del Consiglio Comunale	4
Art. 3 - Interpretazione di questioni particolari	4
Art. 4 - Maggioranza e minoranza	4
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO	4
CAPO I - Insediamento e costituzione del consiglio	4
Art. 5 - Prima seduta	4
Art. 6 - Convalida degli eletti.....	5
Art. 7 - Adempimenti della prima seduta	5
CAPO II - Presidenza del Consiglio Comunale	5
Art. 8 - Attribuzioni del Presidente.....	5
CAPO III – Gruppi Consiliari	5
Art. 9 - Composizione dei gruppi consiliari	5
Art. 10 - Denominazione dei gruppi	6
Art. 11 - Presidenza dei Gruppi consiliari	6
Art. 12 - Funzionamento dei gruppi consiliari	6
Art. 13 - Conferenza dei Capigruppo	6
CAPO IV - Le commissioni consiliari permanenti	7
Art. 14 - Istituzione e composizione delle commissioni	7
Art. 15 - Prima seduta e costituzione delle commissioni	7
Art. 16 - Presidenza	7
Art. 17 - Funzioni e poteri delle commissioni	7
Art. 18 - Convocazione delle Commissioni	8
Art. 19 - Pubblicità delle sedute delle commissioni	8
Art. 20 - Verbale delle sedute	8
Art. 21 - Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia	8
Art. 22 - Commissioni speciali di indagine	9
CAPO V - Risorse per il funzionamento degli organismi consiliari	9
Art. 23 - Risorse finanziarie del Consiglio Comunale	9
Art. 24 - Sede e attrezzature del Consiglio Comunale	9
Art. 25 - Autonomia organizzativa del Consiglio Comunale	10
TITOLO III - I CONSIGLIERI COMUNALI	10
CAPO I - Diritti e prerogative dei Consiglieri	10
Art. 26 - Diritto di accesso e di informazione	10
Art. 27 - Diritto di iniziativa	10
Art. 28 - Interrogazioni	10
Art. 29 - Interpellanze	10
Art. 30 - Mozioni	10
Art. 31 - Ordini del giorno	11
CAPO II - Doveri dei Consiglieri	11
Art. 32 - Obblighi di presenza	11
Art. 33 - Obbligo del segreto.....	11
Art. 34 - Astensione facoltativa e obbligatoria	11
CAPO III - Durata in carica	11
Art. 35 - Entrata in carica dei consiglieri	11
Art. 36 - Dimissioni dei consiglieri	11
Art. 37 - Decadenza dei consiglieri	12
TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	12
CAPO I - Convocazione del Consiglio Comunale	12
Art. 38 - Avviso di convocazione	12

Art. 39 - Modalità e termini per la consegna degli avvisi di convocazione	12
Art. 40 - Contenuto degli avvisi di convocazione	13
Art. 41 - Trattazione degli argomenti	13
Art. 42 - Seduta deserta	13
Art. 43 - Seconda convocazione	13
Art. 44 - Seduta aperta	14
Art. 45 - Dei posti e degli interventi.....	14
CAPO II - Adempimenti preliminari alle sedute	14
Art. 46 - Iniziativa e deposito dei documenti	14
Art. 47 - Numero legale per la validità delle sedute	14
Art. 48 - Numero legale per la validità delle deliberazioni	15
CAPO III - Svolgimento delle sedute	15
Art. 49 - Apertura della seduta	15
Art. 50 - Sospensione termine e rinvio della seduta	15
Art. 51 - Norme generali sulla discussione	15
Art. 52 - Regole per la discussione delle proposte	16
Art. 53 - Tempi e modalità degli interventi	16
Art. 54 - Questioni pregiudiziali e sospensive	16
Art. 55 - Presentazione degli emendamenti	16
Art. 56 - Discussione degli emendamenti	17
Art. 57 - Fatto personale	17
Art. 58 - Mozione d'ordine	17
Art. 59 - Dichiarazione di voto	17
CAPO IV - Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni	17
Art. 60 - Comunicazioni e commemorazioni	17
Art. 61 - Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno.....	18
Art. 62 - Risposta alle interrogazioni.....	18
Art. 63 - Svolgimento delle interpellanze	18
Art. 64 - Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno	18
CAPO V - Pubblicità delle sedute	19
Art. 65 - Deroghe alla pubblicità delle sedute consiliari	19
Art. 66 - Comportamento del pubblico.....	19
CAPO VI - Operazioni di voto	19
Art. 67 - Sistemi di votazione	19
Art. 68 - Votazioni per articoli	20
Art. 69 - Votazione palese	20
Art. 70 - Votazione segreta	20
Art. 71 - Voto limitato	20
Art. 72 - Calcolo della maggioranza	20
Art. 73 - Proclamazione dell'esito delle votazioni	21
Art. 74 - Irregolarità nella votazione	21
Art. 75 - Parità di voti	21
CAPO VII - Verbali delle sedute	21
Art. 76 - Verbale	21
TITOLO V - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO	22
Art. 77 - Struttura e forma delle deliberazioni consiliari.....	22
Art. 78 - Pubblicazione delle deliberazioni.....	22
TITOLO VI - PROCEDIMENTI PARTICOLARI	22
Art. 79 - Mozione di sfiducia	22
Art. 80 - Surrogazione e supplenza dei Consiglieri	22
TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	23
Art. 81 - Abrogazione di norme.....	23
Art. 82 - Approvazione del Regolamento e successive modifiche	23
Art. 83 - Rinvio.....	23

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale in attuazione delle norme di legge ed in armonia con i principi stabiliti dallo Statuto.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio Comunale.

Art. 2 - Sede del Consiglio Comunale

1. Le adunanze del Consiglio si tengono di norma in una sala appositamente predisposta ubicata in Piazza "Belvedere".
2. Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco, può stabilire, in via eccezionale, di riunire il Consiglio in sede diversa, nell'ambito del territorio comunale, quando sussistano particolari esigenze.
3. All'esterno della sede del Consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea; le due bandiere sono esposte anche all'interno della sala dell'assemblea consiliare, unitamente al gonfalone del Comune.

Art. 3 - Interpretazione di questioni particolari

1. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni, questioni o temi che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento e non hanno riferimenti interpretativi in essi, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali, sentito il Sindaco ed il Segretario Comunale.
2. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente, che può sospendere la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate.

Art. 4 - Maggioranza e minoranza

Quando le disposizioni del regolamento si riferiscono alla maggioranza, per maggioranza si intendono i consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma del Sindaco e i consiglieri che abbiano dichiarato in seguito di aderire alla maggioranza e al programma. Per minoranza devono intendersi gli altri consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza che abbiano dichiarato di ritirare la loro adesione.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I - Insediamento e costituzione del consiglio

Art. 5 - Prima seduta

1. Il Consiglio Comunale è convocato per la prima volta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta è presieduta dal Consigliere Anziano per cifra elettorale ai sensi di legge, fino all'elezione del Presidente del Consiglio.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti entro cinque giorni liberi dalla data fissata per la prima seduta e viene contestualmente comunicato al Prefetto.

Art. 6 - Convalida degli eletti

1. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti, e dichiarare la loro ineleggibilità od incompatibilità qualora sussista una delle cause previste dalla legge.
2. Il Consiglio provvede alla sostituzione dei consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili secondo le norme delle leggi vigenti.
3. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, l'esame è rinviato ad una successiva riunione che costituisce aggiornamento della prima.
4. Alla prima seduta i consiglieri proclamati possono intervenire, anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo, e possono partecipare alla deliberazione consiliare anche se si tratta della loro convalida.
5. Nella stessa seduta, il Consiglio prende atto delle rinunzie eventualmente presentate o delle decadenze intervenute e provvede immediatamente alla convalida dei subentranti; questi, se presenti in aula, vengono subito ammessi a partecipare ai lavori consiliari.
6. La deliberazione di convalida degli eletti è immediatamente eseguibile.

Art. 7 - Adempimenti della prima seduta

1. Subito dopo la convalida degli eletti, il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio a norma dell'art. 16 dello Statuto.
2. Una volta eletto, il Presidente assume immediatamente le funzioni, e la seduta prosegue con il giuramento del Sindaco e la comunicazione dei componenti della giunta.
3. Nella prima seduta il Consiglio provvede inoltre alla nomina dei componenti della Commissione Elettorale Comunale.

CAPO II - Presidenza del Consiglio Comunale

Art. 8 - Attribuzioni del Presidente

Il Presidente del Consiglio:

- a) rappresenta il Consiglio Comunale;
- b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
- c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
- d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
- e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
- f) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
- g) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
- h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente.

Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

CAPO III – Gruppi Consiliari

Art. 9 - Composizione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri nel corso del mandato amministrativo possono indicare a quale gruppo consiliare intendono aderire.
2. Non possono essere costituiti gruppi consiliari con un numero di componenti inferiori a tre.

3. La costituzione di gruppi formati da uno o due consiglieri è consentita soltanto nel caso di consiglieri proclamati eletti in una lista che abbia partecipato con proprio contrassegno alle elezioni comunali.

4. Il consigliere che nel corso del mandato intenda recedere dal gruppo consiliare a cui appartiene, comunica la sua decisione, con atto scritto, al Presidente del consiglio comunale e costituisce un gruppo misto anche in deroga al numero minimo previsto dal precedente comma 2. Altri consiglieri che dovessero di seguito recedere dal gruppo di appartenenza confluiscono nel gruppo misto.

5. In caso di costituzione di un nuovo gruppo consiliare dovrà essere indicata la relativa denominazione che dovrà distinguersi dagli altri raggruppamenti già esistenti.

Art. 10 - Denominazione dei gruppi

1. I gruppi consiliari possono cambiare la loro denominazione dandone comunicazione al Presidente del Consiglio sottoscritta da tutti i componenti del gruppo.

Art. 11 - Presidenza dei Gruppi consiliari

Ciascun gruppo elegge il proprio capogruppo e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale; in mancanza di tale comunicazione è considerato capogruppo il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza escluso il Sindaco. Per la minoranza, il candidato Sindaco non eletto.

Art. 12 - Funzionamento dei gruppi consiliari

1. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi, non acquisisce le prerogative di cui al comma 1.

Art. 13 - Conferenza dei Capigruppo

La Conferenza dei Capigruppo è organo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale, ed è composta da tutti i capigruppo consiliari; essa concorre a definire la programmazione dei lavori consiliari ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento delle attività del consiglio. La Conferenza dei Capigruppo esercita inoltre le funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento nonché quelle eventualmente assegnate dal Consiglio Comunale con appositi atti.

Il Presidente del Consiglio Comunale convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo; alle sedute della Conferenza partecipano il Sindaco o suo delegato e, se richiesto dal Presidente, il Segretario Comunale e i Responsabili dei servizi.

Delle sedute della Conferenza viene redatto verbale.

La Conferenza è convocata ogni volta che il Presidente del Consiglio Comunale ne ravvisi la necessità ovvero lo richieda la maggioranza dei capigruppo.

In caso di assenza o impedimento i capigruppo consiliari hanno facoltà di delegare, comunicandolo al Presidente, un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza.

Il Presidente del Consiglio Comunale informa il Consiglio delle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo.

Ai fini della applicazione delle norme di cui al Capo IV del Titolo III del T.U.E.L. 18 Agosto 2000 n. 267, la Conferenza dei Capigruppo è equiparata, a tutti gli effetti, alle commissioni consiliari permanenti.

CAPO IV - Le commissioni consiliari permanenti
Art. 14 - Istituzione e composizione delle commissioni

1. Il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni consiliari:
 - consultive permanenti;
 - consultive straordinarie di studio;
 - di inchiesta, di controllo e di garanzia.
2. Le commissioni restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio.
3. Ciascuna commissione è composta dai membri, designati dal Presidente del Consiglio su proposta dei Capigruppo.
4. I Consiglieri possono far parte di più commissioni contemporaneamente.

Art. 15 - Prima seduta e costituzione delle commissioni

1. Il Presidente del Consiglio, entro venti giorni dalla designazione effettuata ai sensi dell'art. 14, convoca e presiede la prima riunione di ciascuna Commissione che eventualmente sarà costituita al fine di insediarla e di consentire l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.
2. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa il Consiglio Comunale dell'avvenuto insediamento delle Commissioni Consiliari, della elezione dei Presidenti e dei Vice Presidenti e così in occasione di ogni successiva variazione.

Art. 16 - Presidenza

1. Le commissioni eventualmente costituite eleggono al loro interno il Presidente e il Vice Presidente con votazioni separate.
2. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto ed ogni commissario dispone di tante schede quanti sono i voti che esprime.
3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
4. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della commissione sono presiedute dal consigliere più anziano di età fra i presenti.

Art. 17 - Funzioni e poteri delle commissioni

1. Le commissioni consiliari permanenti, in quanto articolazioni del Consiglio Comunale, se costituite, svolgono funzione consultiva, preparatoria e redigente nei riguardi di atti e provvedimenti da sottoporre all'esame del Consiglio.
2. Ciascuna commissione ha il compito di esaminare, nelle materie di propria competenza, le proposte di deliberazione ed ogni altro argomento nei cui confronti il Sindaco o la giunta ritengano di dover acquisire il parere della commissione prima della trattazione da parte del Consiglio Comunale.
3. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di venti giorni dalla assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve; trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento viene adottato dal Consiglio facendo constatare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione.
4. Le commissioni, nelle materie di propria competenza, possono altresì assumere l'iniziativa di presentare al Consiglio Comunale proposte di deliberazione, mozioni ed ordini del giorno.
5. Il Consiglio Comunale può inoltre affidare ad una commissione il compito di svolgere funzioni redigenti su argomenti di competenza della medesima; in tal caso la giunta provvede a mettere a disposizione le necessarie competenze tecnico-amministrative di supporto.
6. Le commissioni, su proposta del proprio Presidente e comunque d'intesa con il Sindaco, hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni e per problematiche specifiche, dei competenti Responsabili degli uffici dell'amministrazione e del revisore dei conti.

7. Con le stesse modalità di cui al comma 6 le commissioni possono inoltre consultare le rappresentanze della società civile e rappresentanti di enti e associazioni il cui contributo sia ritenuto utile.

8. Le domande ed i chiarimenti relativi alla proposta di deliberazione sono formulati ed esauriti nel corso delle sedute delle apposite commissioni consiliari permanenti.

9. Le proposte di deliberazione che abbiano ottenuto il parere favorevole, con allegato il relativo verbale, votato unanimemente dalla commissione competente, sono presentate al Consiglio Comunale e sono votate senza discussione, fatto salvo il diritto di dichiarazione di voto.

Art. 18 - Convocazione delle Commissioni

1. Spetta al Presidente della commissione, anche su proposta dei singoli consiglieri, stabilire l'elenco degli argomenti da trattare, provvedere all'invio a mezzo pec degli avvisi di convocazione ai componenti della commissione, nonché fornire loro la documentazione che ritiene utile e necessaria per l'esame delle proposte. L'avviso deve essere consegnato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza, nei quali è sufficiente la convocazione anche telefonica ventiquattro ore prima; nell'invito è indicato se la riunione è estesa a soggetti diversi per l'audizione.

2. Esso va pure inviato ai responsabili competenti per materia e, per conoscenza, al Sindaco, agli Assessori, ai Capigruppo consiliari ed al Presidente del Consiglio Comunale e, se del caso, ai soggetti che si intendono invitare in audizione su specifici problemi.

Art. 19 - Pubblicità delle sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni consiliari permanenti sono pubbliche, salvo i seguenti casi:

a) quando si tratti di esaminare questioni riguardanti persone che comportano l'espressione di giudizi, valutazioni, apprezzamenti in ordini a meriti e demeriti, alla condotta morale e civile, alla situazione economica su una o più persone;

b) qualora per ragioni di moralità, delicatezza, ordine pubblico, pubblico interesse, pur non trattandosi di questioni su persone, il Presidente della commissione ritenga opportuno discutere senza la presenza del pubblico.

2. La circostanza della seduta segreta deve essere fatta constare espressamente nel verbale.

3. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione della pubblicità o meno della seduta.

Art. 20 - Verbale delle sedute

1. Alle sedute delle commissioni partecipa il Responsabile del servizio competente per materia che ha anche il compito di redigere un sommario processo verbale.

2. Il segretario della commissione è tenuto altresì a verbalizzare, in forma succinta, quanto espressamente richiesto dai partecipanti.

3. Copia del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione, è consegnato a ciascun commissario.

4. I Commissari possono far pervenire al segretario delle commissioni consiliari, entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento del verbale, eventuali osservazioni e precisazioni riferite a propri interventi. In tal caso il verbale verrà modificato e trasmesso al Consigliere interessato dandone comunicazione alla Commissione nella prima seduta utile.

5. In caso di mancata osservazione nel termine indicato al precedente comma, il verbale è da considerarsi definitivo a tutti gli effetti.

Art. 21 - Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia

1. Alla Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia, se costituita, sono attribuite le seguenti materie:

a) parere in ordine alle proposte di decadenza dei consiglieri;

- b) questioni inerenti lo status dei consiglieri e l'esercizio dei diritti agli stessi spettanti;
 - c) problemi concernenti le prerogative ed il funzionamento del Consiglio Comunale;
 - d) approfondimento di questioni particolari inerenti l'attuazione del programma politico amministrativo;
2. La presidenza della Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia è riservata ai consiglieri di opposizione, che a tal fine comunicano al Consiglio, nella seduta in cui il Consiglio procede alla nomina della Commissione, il nominativo del consigliere dagli stessi prescelto.
 3. Gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno sono stabiliti dal presidente, anche su proposta dei componenti della Commissione; le richieste di controllo debbono indicare specificatamente quali profili dell'attività dell'amministrazione siano da approfondire.
 4. Conclusa la trattazione, la Commissione approva un documento; sono ammessi documenti di minoranza che sono allegati al documento allegato.
 5. La Commissione decide quali documenti siano da trasmettere al Presidente del Consiglio, unitamente al documento conclusivo di cui al comma precedente, per la discussione in aula.
 6. Per il funzionamento della Commissione si osservano le disposizioni previste per le restanti commissioni consiliari permanenti in quanto applicabili, salvo diversa previsione dello Statuto o del presente regolamento.

Art. 22 - Commissioni speciali di indagine

1. Qualora ne ravvisi la necessità il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire nel proprio interno, tenendo conto della consistenza dei gruppi consiliari e seguendo le modalità di cui all'art. 71, commissioni speciali di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale.
2. Nella relativa deliberazione di costituzione, deve essere specificato:
 - a) la composizione della commissione;
 - b) lo specifico problema il cui esame è demandato alla commissione;
 - c) il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio;
 - d) lo scioglimento di diritto della commissione dopo l'avvenuta presentazione della relazione conclusiva.
3. La presidenza delle commissioni di cui al presente articolo è riservata ai consiglieri di opposizione, che a tal fine comunicano al Presidente del Consiglio il nominativo del consigliere dagli stessi prescelto; per quanto riguarda il funzionamento si osservano le disposizioni previste per le commissioni consiliari permanenti in quanto applicabili, salvo diversa previsione dello Statuto e del presente regolamento.
4. Le sedute della commissioni speciali d'indagine non sono pubbliche.

CAPO V - Risorse per il funzionamento degli organismi consiliari

Art. 23 - Risorse finanziarie del Consiglio Comunale

1. Il bilancio comunale garantisce le risorse necessarie per il buon funzionamento del Consiglio Comunale, per le ordinarie attività dei suoi organismi.
2. Gli atti autorizzativi necessari per le spese di cui al comma precedente sono assunti dal Responsabile del servizio finanziario; ove siano necessarie deliberazioni della Giunta, esse sono proposte dal Sindaco su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 24 - Sede e attrezzature del Consiglio Comunale

Al Consiglio Comunale è assegnato il locale idoneo a sede del consiglio e la strumentazione necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Art. 25 - Autonomia organizzativa del Consiglio Comunale

1. Gli uffici comunali svolgono funzioni di supporto ai Gruppi consiliari, ai singoli consiglieri per l'esercizio del loro mandato ed al Presidente del consiglio.

TITOLO III - I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I - Diritti e prerogative dei Consiglieri

Art. 26 - Diritto di accesso e di informazione

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli atti del comune, in conformità alla legge ed a quanto previsto nell'apposito regolamento disciplinante l'accesso.

2. L'esercizio di tale diritto deve avvenire durante l'orario di servizio con modalità tali da non recare intralcio o disturbo allo svolgimento delle attività e da non violare i diritti degli utenti.

3. Per l'accesso ad atti o informazioni di particolare gravosità o complessità, il Presidente del Consiglio sottopone alla conferenza dei Capigruppo criteri e modalità che assicurino l'esercizio del diritto stesso con l'ordinario svolgimento delle attività da parte degli uffici.

Art. 27 - Diritto di iniziativa

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio Comunale; essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e la presentazione di emendamenti.

2. I consiglieri hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno in conformità alle norme recate nel presente capo.

3. I documenti di cui al comma 2 devono essere presentati in forma scritta e devono essere sottoscritti da uno o più consiglieri, secondo le disposizioni di cui al Capo IV del Titolo IV del presente regolamento.

Art. 28 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta per ottenere informazioni sulla attività della amministrazione, per sapere se un fatto sia vero, se una certa informazione sia pervenuta o sia esatta, se si intendono comunicare al Consiglio determinati atti o documenti, se si siano presi o si stiano per prendere provvedimenti su questioni determinate.

2. Il consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta, ed in tal caso, il Sindaco è tenuto a rispondere entro i trenta giorni successivi alla presentazione; negli altri casi si provvede a norma del successivo articolo 62.

Art. 29 - Interpellanze

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, ovvero per conoscere gli intendimenti del Sindaco stesso o della Giunta o se, come e quando si voglia provvedere in merito a particolari situazioni che interessino, direttamente o indirettamente, il Comune.

Art. 30 - Mozioni

La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio nell'ambito dell'attività del Comune, firmata dal Consigliere proponente ed è iscritta, di norma dal Presidente del Consiglio Comunale, all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio, salvo diversa richiesta motivata del Sindaco. L'iscrizione

all'ordine del giorno avviene secondo l'ordine di presentazione all'ufficio protocollo. La mozione è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per le deliberazioni.

Art. 31 - Ordini del giorno

Il Sindaco, la Giunta ovvero uno o più consiglieri possono presentare un ordine del giorno, consistente in un documento scritto di carattere politico-generale, con il quale il Consiglio esprime il proprio orientamento.

CAPO II - Doveri dei Consiglieri

Art. 32 - Obblighi di presenza

E' dovere dei consiglieri, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del Consiglio Comunale, delle commissioni permanenti e speciali se costituite, nonché delle altre articolazioni del Consiglio di cui facciano parte, giustificando le eventuali assenze al Presidente, che ne fa prendere nota nel verbale.

Art. 33 - Obbligo del segreto

I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge, dallo Statuto, e dai regolamenti.

Art. 34 - Astensione facoltativa e obbligatoria

1. I consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione; sono considerati altresì astenuti i consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione né dichiarano di astenersi.
2. I consiglieri astenuti di cui al precedente comma 1 concorrono alla formazione del numero legale occorrente per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti.
3. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del comune come pure quando si tratta di interessi di loro parenti o affini, fino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.
4. Il divieto di cui al comma 3 comporta per i consiglieri interessati anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari; detti consiglieri non vengono computati al fine della formazione del numero legale.
5. L'obbligo dell'astensione non ricorre nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere, del coniuge o di parenti o affini sino al quarto grado.

CAPO III - Durata in carica

Art. 35 - Entrata in carica dei consiglieri

I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione di convalida.

Art. 36 - Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni dei consiglieri dalla carica sono indirizzate al Presidente del Consiglio, presentate personalmente o con firma autentica nei modi consentiti dalla legge, al protocollo dell'Ente. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 37 - Decadenza dei consiglieri

1. I consiglieri decadono dalla carica qualora senza un giustificato motivo restino assenti per tre sedute consecutive del Consiglio.
2. Qualora accerti l'esistenza della condizione sopra indicata relativamente ad un consigliere in carica, il Presidente gli contesta, con lettera raccomandata, la situazione di decadenza assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di contro deduzioni.
3. Nel caso che ritenga le giustificazioni prodotte non idonee a far venir meno la decadenza, ovvero qualora non siano state prodotte giustificazioni nel termine assegnato, il Presidente iscrive all'ordine del Consiglio Comunale la proposta di dichiarare la decadenza del consigliere interessato.
4. Il Consiglio delibera la decadenza con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, provvedendo alla immediata surrogazione del consigliere dichiarato decaduto.

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - Convocazione del Consiglio Comunale

Art. 38 - Avviso di convocazione

1. La convocazione dei componenti il Consiglio è disposta mediante avvisi scritti dal Presidente cui compete pure la determinazione della data e dell'ordine del giorno.
2. La richiesta di convocazione da parte del Sindaco o di un quinto dei consiglieri assegnati, non computando il Sindaco, deve riguardare una materia espressamente attribuita dalla legge o dallo Statuto alla competenza del Consiglio; la relativa convocazione deve essere disposta dal Presidente entro e non oltre venti giorni dalla richiesta.
3. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio Comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato nell'Albo pretorio il giorno precedente a quello stabilito per la seduta; della data delle adunanze consiliari viene altresì data informazione attraverso pubblici manifesti, affissi almeno due giorni prima della seduta, fatta salva la convocazione d'urgenza e, di norma, anche sul sito internet del Comune.

Art. 39 - Modalità e termini per la consegna degli avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione è trasmesso ai consiglieri, di norma, mediante posta elettronica certificata (PEC).
2. La consegna dell'avviso di convocazione si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di posta elettronica certificata di ciascun consigliere. Il messaggio di convocazione inviato e le relative ricevute di attestazione e consegna sono conservate a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
3. In caso di materiale impossibilità di utilizzare gli strumenti di comunicazione telematica o su richiesta scritta motivata del singolo consigliere l'avviso di convocazione potrà essere consegnato a mano, tramite il messo comunale, al domicilio del consigliere secondo le modalità seguenti:
 - L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere e, qualora il consigliere sia assente, la consegna è valida purché sia fatta a persona con lo stesso convivente o addetto alla dimora o ad altra persona dal consigliere stesso indicata in forma scritta; l'avviso può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero, previa formale indicazione del consigliere, a mezzo fax o per posta elettronica.
 - Qualora il consigliere abbia la residenza in altro comune, deve eleggere domicilio nel comune di Ferrazzano ed indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui la persona indicata non provveda a recapitare tempestivamente i documenti
 - Qualora il consigliere non risieda nel territorio del Comune e non abbia rilasciato la dichiarazione di cui sopra, si considera domicilio la Segreteria comunale.

- La consegna dell'avviso di convocazione viene attestata dalla dichiarazione di avvenuta consegna da parte del messo comunale. Il messo rimette alla Segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

4. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai componenti il consiglio:

- a) Almeno cinque giorni prima dell'adunanza, quando il consiglio è convocato in via ordinaria;
 - b) Almeno tre giorni prima dell'adunanza, quando il consiglio è convocato in via straordinaria;
 - b) Almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, quando il consiglio è convocato in via d'urgenza.
- Nel computo dei termini non si includono il giorno o l'ora iniziale, mentre vengono compresi il giorno e l'ora finale nonché i giorni festivi.

5. La partecipazione del consigliere alla seduta sana, in ogni caso, eventuali vizi di convocazione.

Art. 40 - Contenuto degli avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere:

- a) L'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione, nonché se trattasi di prima o seconda convocazione;
- b) La specificazione del tipo di seduta, cioè se trattasi di riunione ordinaria, straordinaria ovvero di convocazione urgente;
- c) L'elenco degli oggetti da trattare (ordine del giorno)
- d) La firma del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, di chi ne fa le veci;
- e) La data dell'avviso;
- f) L'eventuale indicazione degli affari che debbono essere trattati in seduta segreta.

Art. 41 - Trattazione degli argomenti

1. La formulazione dell'ordine del giorno deve essere chiara, concisa e tale, in ogni caso, da consentire l'esatta comprensione degli argomenti che debbono essere trattati.

2. Il Presidente può integrare l'elenco degli oggetti all'ordine del giorno purché tali integrazioni siano notificate ai consiglieri e pubblicate all'Albo Pretorio almeno ventiquattro ore prima del Consiglio.

3. Il Consiglio Comunale non può deliberare su questioni che non siano state incluse nell'ordine del giorno, salvo il caso in cui alla seduta partecipino tutti i componenti e vi sia unanimità per l'introduzione di nuovi argomenti o la modifica di quelli già inseriti nell'ordine del giorno.

4. Gli argomenti inclusi nell'ordine del giorno possono essere rinviati o ritirati su proposta del Presidente previa deliberazione, a maggioranza semplice dei votanti.

Art. 42 - Seduta deserta

Ove il numero legale non venga raggiunto entro un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente dichiara deserta la seduta e la rinvia ad altra data.

Art. 43 - Seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale; essa avrà luogo in altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione. L'avviso spedito per la prima convocazione può prevedere anche il giorno e l'ora per la seconda convocazione.

2. Non possono considerarsi di seconda convocazione le sedute che hanno luogo in prosecuzione di quelle di prima convocazione, per motivi diversi da quelli previsti dal comma 1.

3. L'ordine del giorno di seconda convocazione non può essere integrato con nuove proposte.

Art. 44 - Seduta aperta

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Presidente, sentito il Sindaco ed i Capi Gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale nella sua sede abituale o anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 2 del presente Regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

Art. 45 - dei posti e degli interventi

1. I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal presidente, sentita la conferenza dei capigruppo. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, salvo che il presidente dia loro la facoltà di parlare seduti, rivolti al presidente e ai consiglieri.
2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito o al termine degli altri interventi.

CAPO II - Adempimenti preliminari alle sedute

Art. 46 - Iniziativa e deposito dei documenti

1. L'iniziativa delle proposte spetta indistintamente al Sindaco, alla Giunta Comunale, nonché ai singoli consiglieri.
2. Le proposte, debbono comunque rientrare nella competenza del Consiglio Comunale ed essere corredate di idonea documentazione, vanno presentate per iscritto al Presidente che di norma le inserisce all'ordine del giorno della prima seduta consigliare utile convocata successivamente alla loro presentazione.
3. Contestualmente all'avviso di convocazione, sono depositati presso la Segreteria comunale, a disposizione dei consiglieri, le proposte ed i relativi documenti, che costituiscono gli unici atti utili ai fini dell'esame degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
4. Per assicurare una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio, le proposte ed i relativi documenti sono altresì consegnati ai capigruppo consiliari.

Art. 47 - Numero legale per la validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute del Consiglio Comunale è di norma necessaria la presenza della metà dei consiglieri assegnati escluso il Sindaco.
2. L'adunanza si tiene tassativamente all'ora fissata nell'avviso di convocazione, il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello entro e non oltre un'ora, in caso ulteriore di mancanza del numero dei Consiglieri per deliberare, il Presidente ne fa prendere nota a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
3. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

5. Qualora nel corso della seduta il Presidente accerti, anche su richiesta di un consigliere, la sopravvenuta mancanza del numero legale, la seduta viene sospesa sino a quando non sia presente in aula il numero di consiglieri stabilito dal presente articolo; qualora ciò non avvenga entro dieci minuti dalla sospensione, il Presidente chiude la seduta e la rinvia ad altra data.

Art. 48 - Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è validamente adottata dal Consiglio se non risulta approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. I consiglieri astenuti, pur concorrendo a determinare la validità dell'adunanza, non si computano dal numero dei votanti.
3. Per le deliberazioni di nomina, che richiedono la scelta di uno o più nominativi, risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità, è eletto il più anziano di età.
4. Nel caso in cui sia prevista la nomina di rappresentanti della minoranza, o l'elezione sia prevista con voto limitato, risultano eletti i candidati designati dalla minoranza che hanno riportato il maggior numero di voti.

CAPO III - Svolgimento delle sedute

Art. 49 - Apertura della seduta

1. Dopo aver accertato la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina gli scrutatori nelle persone di tre consiglieri, di cui uno di minoranza.
2. La seduta inizia di norma con l'approvazione dei verbali della seduta precedente; qualora non vi sia accordo sul contenuto del verbale, i consiglieri possono rendere le dichiarazioni di rettifica su contenuti a loro attribuiti.
3. Dopo di che si inizia l'esame degli oggetti iscritti all'ordine del giorno seguendo l'ordine con cui gli stessi sono iscritti nell'elenco, salvo diversa decisione del Consiglio.
4. Il Presidente riferisce, se del caso, su fatti o notizie che possono interessare il Consiglio.

Art. 50 - Sospensione termine e rinvio della seduta

1. Il Presidente può disporre, tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità, la sospensione della seduta; il Consiglio Comunale può inoltre deliberare la sospensione della seduta su richiesta dei rappresentanti dei gruppi consiliari.
2. Le adunanze si concludono, di norma, entro le ore 24.
3. Qualora entro le ore 24 la trattazione e votazione del punto all'ordine del giorno in discussione in quel momento non si sia esaurita il Consiglio Comunale prosegue i lavori fino al suo esaurimento e relativa votazione, salvo quanto disposto dal successivo comma 4.
4. Qualora dopo la discussione e relativa votazione di cui al precedente comma 3, non sia stata esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente, o anche su richiesta di un capo gruppo, può votare il proseguimento ad oltranza della seduta a maggioranza dei due terzi dei presenti.
5. In caso contrario il Presidente dispone il rinvio della trattazione dei punti all'ordine del giorno inevasi ad altra seduta.
6. Gli argomenti inevasi al termine della seduta verranno di norma iscritti ai primi punti dell'ordine del giorno della seduta successiva, salvo il caso di atti amministrativi ritenuti urgenti.

Art. 51 - Norme generali sulla discussione

1. La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dalla relazione del Sindaco o dell'assessore competente per materia ovvero del consigliere proponente.

2. Successivamente il Presidente del Consiglio Comunale apre la discussione concedendo la parola ai Consiglieri, in ordine di prenotazione.
3. I Consiglieri che non risultano presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto di priorità.
4. Gli assessori sono tenuti ad essere presenti durante le sedute del Consiglio Comunale quando sono trattati atti di propria competenza.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale può autorizzare i responsabili dei servizi a svolgere relazioni tecniche in Consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare a fornire illustrazioni e chiarimenti i consulenti ed i professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione.
6. Qualora non vi siano richieste di intervento ovvero al termine della discussione, il Presidente mette in votazione la proposta.

Art. 52 - Regole per la discussione delle proposte

1. Il Presidente mantiene l'ordine, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, coordina e dirige l'ordinato svolgimento delle discussioni; può altresì negare la formulazione di interventi contenenti frasi sconvenienti o estranee rispetto agli affari in discussione o alle attribuzioni del Consiglio.
2. Il Presidente può richiamare all'ordine gli oratori che esorbitano dall'ambito degli argomenti oggetto di esame e non ottemperino ai suoi inviti e può togliere loro la parola dopo due richiami inutilmente rivolti ai medesimi.

Art. 53 - Tempi e modalità degli interventi

1. Fatti salvi i diversi termini previsti in altri articoli del presente regolamento, il relatore dispone di quindici minuti per l'illustrazione iniziale e di dieci minuti per la replica finale, i consiglieri di cinque minuti per l'intervento principale e di cinque minuti per la replica finale e di tre minuti per la dichiarazione di voto.
I tempi su menzionati si raddoppiano qualora un Gruppo Consiliare, su decisione dei componenti, deleghi un proprio rappresentante a svolgere un solo intervento.
2. Nel corso della discussione può essere concessa nuovamente la parola ai consiglieri, al Sindaco e ai componenti della Giunta per brevi precisazioni o chiarimenti che il Presidente del Consiglio Comunale consideri utili allo svolgimento della discussione.

Art. 54 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Prima che la discussione su un argomento abbia inizio, ciascun consigliere può chiedere che l'argomento venga ritirato dall'ordine del giorno o venga rinviato ad altra seduta.
2. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Presidente, sentito il Segretario comunale. In caso di contestazione della decisione del Presidente, decide il Consiglio a maggioranza assoluta, dopo aver ascoltato per non più di tre minuti di norma i capigruppo oppure un consigliere per ciascun gruppo.
3. Se la discussione è iniziata la questione sospensiva può essere proposta, prima dell'inizio delle votazioni, con richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri presenti. In tal caso possono intervenire un consigliere a favore e uno contro per non più di tre minuti ciascuno e il Consiglio decide sulla proposta di sospensiva.

Art. 55 - Presentazione degli emendamenti

1. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi, e possono essere proposti dal Sindaco, dai consiglieri o dalle commissioni consiliari se costituite.
2. La presentazione degli emendamenti si effettua in forma scritta presso la segreteria comunale di norma almeno ventiquattro ore prima della seduta esclusi i giorni festivi.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale, quando ritiene, sentito il Segretario comunale, che l'emendamento abbia effetti sostanziali lo sottopone preventivamente al parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio e, se necessario, al parere di regolarità contabile. Il Presidente informa il Consiglio del parere reso.

4. Il Presidente può dichiarare inammissibili gli emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate nella stessa seduta in cui sono discussi, o con altri emendamenti precedentemente approvati.

Art. 56 - Discussione degli emendamenti

1. Su tutti gli emendamenti presentati con riferimento ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione;

2. Nessun consigliere, anche se presentatore di più emendamenti, può parlare più di una volta in relazione di uno stesso articolo o alla stessa sezione e per non più di cinque minuti; esaurita la discussione, il relatore e i capi gruppo si pronunciano in merito agli emendamenti.

3. Gli emendamenti sono votati prima della proposta a cui si riferiscono, e vengono posti in votazione, nell'ordine, prima quelli soppressivi quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi; il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine di votazione quando lo ritenga opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa.

Art. 57 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni diverse da quelle espresse.

2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve specificarlo, ed il Presidente, ove ritenga fondata la richiesta, concede la parola al richiedente.

3. Per fatto personale può essere concessa la parola anche ai componenti della Giunta.

4. Il consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunciate o per rettificare le proprie dichiarazioni.

Art. 58 - Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine è il richiamo alla legge o al regolamento, ovvero il rilievo sul modo e sull'ordine con il quale si procede alla trattazione degli argomenti o alla votazione; la sua trattazione ha precedenza sulle questioni principali e ne fa sospendere la discussione.

2. Sulle mozioni d'ordine decide il Presidente; il Presidente può richiedere il voto del Consiglio, dando la parola al proponente ed a un oratore contro, per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 59 - Dichiarazione di voto

1. Dopo che il Presidente ha chiuso la discussione, la parola può essere concessa esclusivamente per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore a tre minuti.

2. Qualora un consigliere intenda esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal consigliere intervenuto a nome del proprio gruppo ha facoltà di esprimere la propria dichiarazione di voto per non più di tre minuti.

3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola sull'argomento.

CAPO IV - Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni

Art. 60 - Comunicazioni e commemorazioni

1. Il Presidente e i singoli consiglieri possono all'inizio della seduta dare comunicazioni su argomenti estranei all'ordine del giorno d'interesse della comunità cittadina; tali comunicazioni

non danno luogo a discussione né a votazione. Le comunicazioni devono in ogni caso esaurirsi nel tempo massimo di trenta minuti.

2. I Consiglieri hanno facoltà di chiedere la parola per commemorazioni di eventi, di persone o di date di particolare rilievo e significato; a tale scopo, prima dell'inizio dei lavori, la richiesta viene sottoposta al Presidente che può concedere la parola ai richiedenti per la durata non superiore ai tre minuti.

3. I consiglieri possono chiedere, prima dell'inizio della seduta, al Presidente di osservare un minuto di silenzio per commemorare eventi, persone o date di particolare rilievo o significato. Il Presidente autorizza la richiesta sentito il parere favorevole del Sindaco e dei capi gruppo consiliari.

Art. 61 - Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno su argomenti che interessano la vita o aspetti socio economici e culturali della collettività.

2. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni o gli ordini del giorno, redatte in modo incompleto, scorretto e sconveniente ovvero contrario a norme di legge, sono respinte dal Presidente con comunicazione motivata.

3. L'ordine del giorno va presentato al Presidente del Consiglio, che lo iscrive tra gli argomenti della prima seduta utile.

Art. 62 - Risposta alle interrogazioni

1. Il consigliere che ha presentato l'interrogazione ha diritto di illustrarla al Consiglio per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Le risposte alle interrogazioni vengono date in consiglio dal Sindaco o da un assessore; esse non possono avere durata superiore a cinque minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che dichiara di essere o non essere soddisfatto; la replica non può avere durata superiore a tre minuti.

3. Qualora l'interrogazione si stia presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta solamente al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

Art. 63 - Svolgimento delle interpellanze

1. Il consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di svolgerla per un tempo non superiore a tre minuti.

2. Dopo le risposte fornite, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a tre minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi; tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

Art. 64 - Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno

1. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario, o da uno degli altri firmatari, per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore; il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

3. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, i quali sono illustrati dal presentatore e debbono essere votati prima della votazione finale sulla mozione, salvo che non siano accolti come integrazione alla stessa.

4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

5. Le mozioni sono messe in votazione secondo le disposizioni del successivo Capo VI.
6. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche per la trattazione degli ordini del giorno.

CAPO V - Pubblicità delle sedute

Art. 65 - Deroghe alla pubblicità delle sedute consiliari

1. Di regola le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche tranne i casi seguenti:
 - a) Seduta segreta di pieno diritto: il pubblico è interdetto dalla sala consiliare quando si tratti di deliberare su questioni riguardanti persone, che comportino l'espressione di giudizi, valutazioni o apprezzamenti su una o più persone determinate;
 - b) Seduta segreta per dichiarazione del Consiglio: qualora per ragioni di moralità, delicatezza, ordine pubblico, pubblico interesse, pur non trattandosi di questioni su persone, il Consiglio ritenga opportuno discutere e deliberare senza la presenza del pubblico.
2. La circostanza della seduta segreta deve essere fatta constare espressamente nel verbale.
3. Alle sedute segrete possono assistere soltanto i componenti del Consiglio, gli Assessori ed il Segretario Comunale, oltre al personale incaricato di mansioni strettamente necessarie allo svolgimento dei lavori consiliari.

Art. 66 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale deve restare nell'apposito spazio ad esso riservato, tenere un comportamento corretto e civile, astenendosi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dai consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non possono in ogni caso essere esibiti cartelli, striscioni o altri messaggi che possano in alcun modo distogliere il Consiglio dallo svolgimento dei propri compiti.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare l'espulsione di chi non ottempera alle disposizioni del comma 1; qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale, durante le sedute, si avvale degli agenti di polizia municipale per il servizio di polizia nell'aula consiliare.
5. Il Presidente, ove sia necessario l'intervento della forza pubblica, prima di chiamarla, sospende o toglie la seduta.

CAPO VI - Operazioni di voto

Art. 67 - Sistemi di votazione

1. Di regola le votazioni si svolgono in forma palese; le sole deliberazioni concernenti fatti personali o elezioni di persone si adottano a scrutinio segreto, salvo che la legge o lo statuto non prevedano diversamente.
2. La seduta pubblica con votazione palese è il sistema ordinario; sono adottate in seduta pubblica e con votazione segreta, quando non previsto diversamente dalla legge o dallo statuto, le deliberazioni relative alle nomine oltre a quelle che, pur riguardando determinate persone, non implicano apprezzamenti e giudizi sulle qualità personali degli interessati, tali da richiedere riservatezza di discussione.
3. Possono essere adottate in seduta segreta, ma con votazione palese, le deliberazioni non concernenti questioni di persone per le quali il Consiglio abbia deciso, con deliberazione motivata, la segretezza della seduta; sono adottate in seduta segreta e con votazione segreta le deliberazioni che coinvolgono questioni concernenti persone, che implicano, cioè, apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulla capacità e, in generale, sulle qualità personali di qualunque cittadino.

Art. 68 - Votazioni per articoli

1. Qualora la proposta di deliberazione da mettere in votazione sia articolata, ciascun consigliere può chiedere al Presidente che la votazione proceda per singoli articoli.
2. La richiesta è messa ai voti ed è accolta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
3. Il voto su ogni proposta formalmente articolata in più parti ha luogo immediatamente dopo esaurita la votazione dei singoli articoli.

Art. 69 - Votazione palese

1. La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun consigliere può essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti i presenti.
2. La votazione palese costituisce la regola e può essere effettuata:
 - a) per appello nominale;
 - b) per alzata di mano,.
3. Il Presidente, prima della votazione, precisa le modalità di espressione del voto ed ha la facoltà di controllare la votazione mediante controprova.
4. Nella votazione per appello nominale il Presidente fa eseguire dal Segretario comunale l'appello in ordine alfabetico dei consiglieri. Questi rispondono "sì" oppure "no", oppure dichiarano di astenersi.
5. Nella votazione per alzata di mano, il Presidente chiede chi approva la proposta. I consiglieri che approvano alzano la mano. Il Presidente chiede subito dopo chi non approva e i consiglieri che non approvano alzano la mano. Infine chiede chi si astiene ed i consiglieri che si astengono alzano la mano. In caso di votazione dubbia, si procede alla votazione per appello nominale.
6. Se un consigliere presente in aula rifiuta di esprimere il proprio voto viene collocato tra i presenti e non votanti, pur concorrendo alla formazione del numero legale.

Art. 70 - Votazione segreta

1. Per la votazione segreta va seguito il sistema delle schede.
2. Il numero delle schede deposte nell'urna deve in ogni caso corrispondere al numero dei votanti.
3. In caso di contestazione, ovvero di annullamento delle schede, queste devono essere vidimate dal Presidente, da almeno uno scrutatore e dal Segretario.
4. La circostanza dell'effettuazione della votazione segreta e le modalità della medesima devono risultare espressamente dal verbale e non preclude ai consiglieri la possibilità di fare dichiarazioni di voto.

Art. 71 - Voto limitato

1. Qualora il Consiglio Comunale debba procedere alla nomina di componenti di commissioni o comitati ovvero di propri rappresentanti presso enti, aziende o istituzioni e debba essere obbligatoriamente garantita la rappresentanza delle minoranze, si segue il sistema del voto limitato.
2. A tal fine, salvo che la legge o lo statuto non disponga diversamente, ciascun consigliere può scrivere nella scheda un numero di nomi non superiore a quello attribuito alla maggioranza, e risultano eletti i candidati, designati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 72 - Calcolo della maggioranza

1. Le deliberazioni del consiglio vengono adottate con la maggioranza assoluta dei votanti, e cioè un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei votanti.

2. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è costituita dal numero che, raddoppiato, da il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
3. Qualora la votazione avvenga in forma palese, coloro che si astengono dalla votazione si computano nel numero dei consiglieri necessari a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Nei casi in cui la votazione venga effettuata a scrutinio segreto, le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
5. Sono fatte salve le norme di legge o dello Statuto che per la validità delle deliberazioni prescrivono una maggioranza qualificata.

Art. 73 - Proclamazione dell'esito delle votazioni

1. terminate le operazioni di voto, il Presidente ne accerta l'esito e lo proclama con le formule "Il Consiglio Comunale approva" ovvero "Il Consiglio Comunale non approva".
2. In caso di votazione segreta il Presidente e gli scrutatori, con l'assistenza del Segretario, esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del Consiglio in caso di contestazione.

Art. 74 - Irregolarità nella votazione

Qualora si verificano irregolarità nella votazione il Presidente, valutate le circostanze, annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione; in tal caso vengono ammessi alla nuova votazione esclusivamente i consiglieri che avevano preso parte a quella annullata.

Art. 75 - Parità di voti

Qualora una proposta riporti lo stesso numero di voti favorevoli e di voti contrari, la relativa votazione è inefficace e la proposta non può essere rimessa in votazione nella medesima seduta.

CAPO VII - Verbali delle sedute

Art. 76 - Verbale

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, nonché, per le discussioni, l'oggetto ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato; i verbali delle sedute precedenti vengono depositati a disposizione dei consiglieri almeno due giorni prima dell'adunanza in cui vengono sottoposti ad approvazione.
2. Il processo verbale di una precedente seduta si intende approvato se non vi sono osservazioni o proposte di rettifica prima dello svolgimento dell'ordine del giorno. Le osservazioni e le proposte di rettifica devono pervenire entro detto termine per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale.
3. In relazione alla natura ed alla complessità delle osservazioni e delle richieste di rettifica presentate, il Presidente del Consiglio Comunale le sottopone al voto del Consiglio nella stessa seduta, ovvero rinvia l'approvazione del verbale alla seduta successiva.
4. Qualora, sulla base delle osservazioni e delle proposte di rettifica, si proceda a votazione sui verbali, questa ha luogo senza discussione.
5. Ogni proposta di rettifica sottoposta a votazione è inserita a verbale nella seduta in corso; il Segretario comunale cura che sia eseguita apposita annotazione nell'originale del verbale rettificato.
6. Il processo verbale è curato dal Segretario comunale ed è sottoscritto dallo stesso e dal Presidente del Consiglio Comunale.

TITOLO V - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 77 - Struttura e forma delle deliberazioni consiliari

1. Il Consiglio delibera mediante votazione rispetto ad un documento scritto, quale risulta dopo l'eventuale inserimento degli emendamenti approvati.
2. Ad ogni deliberazione viene assegnato un numero d'ordine progressivo per anno, e vengono indicati i consiglieri partecipanti alla votazione e l'esito della votazione, con indicazione nominativa dei consiglieri astenuti.
3. Le deliberazioni votate ed approvate ed i relativi allegati vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario comunale.

Art. 78 - Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni consiliari sono pubblicate, a cura del Segretario comunale, mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge o di regolamento comunale.
2. Le deliberazioni consiliari sono pubblicate di norma entro trenta giorni dalla adozione.

TITOLO VI - PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Art. 79- Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia prevista dall'art. 52 del T.U.E.L. deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e va presentata al Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente, qualora la mozione non sia conforme alle prescrizioni di legge, la dichiara irricevibile con atto motivato da comunicarsi al primo dei firmatari; ove ricevibile, il Presidente ne trasmette subito copia al Sindaco, a tutti i consiglieri ed al Prefetto e provvede alla convocazione del Consiglio Comunale.
3. La seduta consiliare per la trattazione della mozione di sfiducia deve tenersi non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione; in tale seduta il Consiglio non può trattare altri argomenti, salvo i casi di eccezionale urgenza e gravità, che vanno trattati per primi.
4. Se la mozione viene approvata, con votazione effettuata per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica e si procede allo scioglimento del Consiglio ai sensi di legge.
5. Il Segretario informa il Prefetto dell'avvenuta approvazione della mozione di sfiducia.

Art. 80 - Surrogazione e supplenza dei Consiglieri

1. Qualora durante il quinquennio un seggio rimanga vacante per qualsiasi causa, il Consiglio Comunale provvede ad attribuirlo al candidato che nella medesima lista del consigliere cessato dalla carica segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. La deliberazione di convalida di cui al comma 1 è immediatamente eseguibile ed il consigliere subentrante, se presente in aula, viene subito ammesso a partecipare ai lavori consiliari.
3. Ove la vacanza del seggio sia stata determinata dalla dimissioni di un consigliere, la seduta consiliare per la relativa surrogazione deve tenersi entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse.
4. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il Consiglio debba provvedere alla temporanea sostituzione di un consigliere sospeso dalla carica.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 81 - Abrogazione di norme

A decorrere dalla data in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni recate dal "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale" approvato con delibera consiliare n. 37 del 20/12/2002.

Art. 82 - Approvazione del Regolamento e successive modifiche

1. A norma dell'art. 38, comma 2 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000 n. 267, il presente regolamento è approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
2. Con la stessa maggioranza di cui al comma 1 il Consiglio Comunale approva le modifiche alle disposizioni del regolamento medesimo, ovvero un nuovo regolamento sostitutivo.

Art. 83 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio allo Statuto comunale nonché alle restanti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili.